



Comune di SCALEA

Provincia di Cosenza

www.comune.scalea.cs.it

ORDINANZA N. 14 DEL 5/6/2023

PROT. 15674 DEL 5.6.2023

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'USO DELLA SPIAGGE LIBERE E DELLE ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.

IL SINDACO

RITENUTO NECESSARIO DISCIPLINARE L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BALNEARE LUNGO LA COSTA DEL COMUNE DI SCALEA PER ASSICURARE UNA ORDINATA FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO;

VISTO L'ART. 105 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.1998, N. 112 «CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15.03.1997, N. 59»;

VISTA LA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 21 DICEMBRE 2005 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO"

VISTO L'ART. 24 DEL PIANO DI INDIRIZZO REGIONALE (P.I.R.) PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CALABRIA NEL QUALE È PREVISTO CHE I COMUNI EMETTANO ORDINANZA BALNEARE PER DISCIPLINARE GLI ASPETTI PROPRI DELL'ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVA;

VISTA L'ORDINANZA N. 5 DEL 17/3/2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA DI MARATEA;

VISTO ALTRESÌ IL D.P.R. 616/77 - ART. 59;

VISTO IL D. LGS. N. 96 DEL 30.3.1999;

ORDINA

A. LA PRESENTE ORDINANZA DISCIPLINA GLI ASPETTI LEGATI ALL'UTILIZZO E FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLE ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.

B. PER QUANTO RIGUARDA, INVECE, GLI ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE ED ALLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, LA BALNEAZIONE E LE ATTIVITÀ CONNESSE CHE SI SVOLGONO LUNGO IL LITORALE MARINO E COSTIERO SI RIMANDA ALLA VIGENTE ORDINANZA DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARATEA.

NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SCALEA SONO VIETATE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

A. COLLOCARE TENDE, ROULOTTES, CAMPERS E SIMILI NONCHÉ CAMPEGGIARE E/O ACCAMPARSI;

B. INSTALLARE TENDE E TELI VERTICALI O INCLINATI ANCHE A DELIMITAZIONE PARZIALE O TOTALE DI OMBRELLONI;

C. TRANSITARE E/O SOSTARE CON QUALSIASI TIPO DI VEICOLO, AD ECCEZIONE DI QUELLI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE E AL SOCCORSO. DAL DIVIETO SONO ESCLUSI I MEZZI MOTORIZZATI UTILIZZATI DA PORTATORI DI HANDICAP ATTI A CONSENTIRE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI;

D. GETTARE A MARE O DEPOSITARE NELLE CABINE O SUGLI ARENILI, CICCHE DI SIGARETTE, RIFIUTI O MATERIALI DI QUALSIASI GENERE NONCHÉ ACCENDERE FUOCHI-FALÒ. IN TALI EVENTUALITÀ, SALVA L'APPLICAZIONE DELLE PREVISTE SANZIONI, IL RESPONSABILE HA L'OBLIGO DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA PULIZIA DEL SUOLO E/ O DELLO SPECCHIO ACQUEO;

E. PULIRE GLI ARENILI MEDIANTE L'USO DI PALA MECCANICA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE;

F. OCCUPARE, ANCHE PROVVISORIAMENTE, CON OMBRELLONI, LETTINI, SDRAIO, SEDIE, SGABELLI, TELI, ECC. E CON UNITÀ NAVALI, IMBARCAZIONI, PATTINI, CANOE E SIMILI, LA FASCIA DI 5 METRI DALLA BATTIGIA CHE RESTA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL LIBERO TRANSITO, FATTA ESCLUSIONE PER I MEZZI DESTINATI ALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO;

G. LASCIARE SULLE SPIAGGE LIBERE OLTRE IL TRAMONTO DEL SOLE, OMBRELLONI, LETTINI, SDRAIO, TENDE, SEDIE, SGABELLI, ASCIUGAMANI, TAVOLI E/O ALTRE ATTREZZATURE COMUNQUE DENOMINATE. QUALORA VENISSE RINVENUTO IL/I MATERIALE/I DI CUI SOPRA, SI PROCEDERÀ AL SEQUESTRO DELLO STESSO, OLTRE AD EVENTUALI SANZIONI ;

H. PRATICARE QUALSIASI GIOCO (ES.: GIOCO DEL PALLONE, TENNIS DA SPIAGGIA, PALLAVOLO, BASKET, BOCCE, ECC.) CHE POSSA MINACCIARE L'INCOLUMITÀ O COMUNQUE TURBARE LA TRANQUILLITÀ O RECARÉ MOLESTIA AL PUBBLICO NONCHÉ NOCUMENTO ALL'IGIENE DEI LUOGHI;

I. TENERE AD ALTO VOLUME E, COMUNQUE, IN MODO DA INGENERARE DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA, RADIO, JUKE-BOX, MANGIANASTRI, LETTORI DI CD E IN GENERALE, APPARECCHI DI DIFFUSIONE SONORA;

J. ESERCITARE ATTIVITÀ DI NATURA SPORTIVA-RICREATIVA QUALI SCUOLA SURF, VELA E SIMILI, SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI VIGENTI IN MATERIA;

K. INTRODURRE O USARE BOMBOLE DI GAS O ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO;

XX. DISTENDERE O TINTEGGIARE RETI

YY. ESERCITARE ATTIVITÀ (ES.: COMMERCIO IN FORMA FISSA O ITINERANTE, ATTIVITÀ PROMOZIONALI, ECC.), SPETTACOLI PIROTECNICI, ORGANIZZARE SPETTACOLI E FESTE DI INTRATTENIMENTO IVI COMPRESSE MANIFESTAZIONI NAUTICHE SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI NONCHÉ PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONE E/O LANCIO ANCHE A MEZZO DI AEREI, DI MANIFESTINI E MATERIALI SIMILE;

N. USARE GLI ALTOPARLANTI, SE NON PER MOTIVI DI SICUREZZA;

O. PESCARE CON QUALSIASI TIPO DI ATTREZZO, NELLE ORE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE;

P. LASCIARE UNITÀ DA PESCA O DI PORTO IN SOSTA QUALORA CIÒ COMPORTI INTRALCIO AL SICURO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ BALNEARE, AD ECCEZIONE DI QUELLE DESTINATE ALLA LOCAZIONE E NOLEGGIO QUALORA I TITOLARI SIANO IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI E AUTORIZZAZIONI, NONCHÉ DI QUELLE DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA/SALVATAGGIO OBBLIGATORIAMENTE PREVISTE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI STRUTTURE BALNEARI;

Q. SORVOLARE LE SPIAGGE CON QUALSIASI TIPO DI AEROMOBILE O DI APPARECCHIO PRIVATO PER QUALSIASI SCOPO, A QUOTA INFERIORE A 300 METRI (984,252 PIEDI), AD ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA;

R. STAZIONARE NATANTI CON MOTORE;

SPIAGGIA LIBERA "SCOGLIERA DELL'AJNELLA"

IN RAGIONE DEL PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO DEL LUOGO E CON L'INTENTO DI SALVAGUARDARE LA SCOGLIERA DELL'AJNELLA, PRESSO L'ARENILE DENOMINATO "AINELLA", FERMA LA PERMANENZA DI TUTTI I DIVIETI FISSATI PER LE ALTRE SPIAGGE. È ULTERIORMENTE VIETATA LA POSA, ANCHE TEMPORANEA, DI OMBRELLONI, SEDIE, SDRAIO, LETTINI, NATANTI E ATTREZZATURE MOBILI DI QUALSIASI TIPO. LA FRUIZIONE DELLA SCOGLIERA DELL'AINELLA POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE UTILIZZO DI TELI, PER IL TEMPO STRETTO DI PERMANENZA DEI BAGNANTI;

LA PRESENTE ORDINANZA VERRÀ RESA PUBBLICA MEDIANTE AFFISSIONE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE, IN LUOGO BEN VISIBILE ED È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI OSSERVARE E DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

LE EVENTUALI VIOLAZIONI SONO PUNITE, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1161, 1164 E 1231 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, NONCHÉ DELL'ART. 53 DEL D. LGS. 171/2005.

IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, GLI ALTRI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

LA PRESENTE HA VALIDITÀ PER L'INTERO ANNO SOLARE E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE.

DISPONE

CHE LA PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ ASSICURATA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE E SITO INTERNET DEL COMUNE DI SCALEA E INVIATA:

- ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARATEA
- AL COMANDO POLIZIA LOCALE
- ALLA GUARDIA DI FINANZA
- AL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI;

AVVERTE

CHE AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA PUÒ ESSERE PRESENTATO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO O AL COMPETENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, NEL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI 120 O 60 GIORNI A DECORRERE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE

CHE CHIUNQUE VIOLI IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È SOTTOPOSTO ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 50,00 AD € 200,00

IL SINDACO
Avv. Giacomo Perrotta

